

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO:

ARGOMENTO: Iscritto al n. 30 dell'O. d. G. 18/12/1979 n. 11522
per il Consiglio di Amministrazione I.A.C.P.

RELATORE:

VARIE ED EVENTUALI

O G G E T T O

AUMENTO DEL COSTO DELLE COSTRUZIONI DELIBERATO DALLA REGIONE PUGLIA - DE
CISIONI DA ADOTTARE IN MERITO.

R E L A Z I O N E

IL PRESIDENTE, in base all'istruttoria elaborata dai dipendenti Uffici, ricorda che con D.M. 821 del 21/12/1978 recepito dalla regione Puglia con delibera del 4 maggio 1979, n. 2582, erano stati fissati i limiti di costo validi per la Regione Puglia in £. 237.500/mq. per C.I. e £. 190.000/mc. per C.G. - A tali limiti l'Ente aveva fatto riferimento per la redazione dei programmi di intervento localizzati dalla Regione Puglia. Senonchè con Decreto n.ro 13052 del 23/11/79, il Ministero dei Lavori Pubblici ha fissato i nuovi limiti massimi del costo totale dell'intervento e del costo complessivo di costruzione rispettivamente in £ 1 e 288.750/mq. e £. 231.000/mq.

Con circolare n.13220 del 24/11/79 lo stesso Ministero dei Lavori Pubblici ha impartito le direttive per l'applicazione dei nuovi limiti massimi di costo. In particolare, per gli interventi di edilizia sovvenzionata per il biennio 1978/79 per i quali è già stata fissata la consistenza edilizia del programma, l'Ente attuatore, nel caso che abbia fondati motivi di ritenere la diserzione della gara, può, prima dello appalto, aggiornare in base d'asta nei limiti dei nuovi costi fissati dalla Regione. In tal caso si dovranno utilizzare provvisoriamente, ai fini della copertura, le somme accantonate per imprevisti e revisione prezzi e, per l'eventuale supero di spesa, si dovrà applicare l'art.15 della Legge 3/1/1978, n.1 che autorizza l'esecuzione delle opere entro i limiti

Seduta Consiliare

del 27 DIC. 1979

DELIBERA N. 3216

SI APPROVA

h 1-80
1-80
4-1-80

previsti dall'appalto in pendenza degli atti di adeguamento del finanziamento.

Le Regioni, ad appalto avvenuto, su richieste dell'Ente attuatore, potranno provvedere alla copertura finanziaria per l'attuazione del programma originario con i fondi del biennio 1980/81.

Comunque, il C.E.R. ha ribadito che non si potrà derogare dal rispetto dei termini già indicati dalla Legge per la consegna dei lavori.

La Regione Puglia, con delibera del 3/12/1979 ha confermato i costinssi fissati dal Ministero dei Lavori Pubblici con decreto n.13052 di cui innanzi ed ha recepito integralmente le direttive fornite con la citata circolare del C.E.R.

La Commissione Tecnica ex art.63 della Legge 865, nella riunione del 29/11/1979, ha espresso parere favorevole all'aggiornamento dei programmi esecutivi di intervento i cui lavori non sono stati ancora appaltati, ai nuovi massimali di costo fissati dal Ministero dei LL.PP. con decreto n.13052 del 23/11/1979.

Il dipendente Ufficio Tecnico ha verificato, nel corso dell'elaborazione diretta dei progetti esecutivi finanziati con la Legge 457/78, che i prezzi elementari da applicare alle effettive quantità dei lavori da eseguire, per contenere il costo complessivo nei limiti fissati dalla Regione prima dell'emanazione del decreto di aggiornamento, sono di gran lunga inferiori a quelli correnti sul mercato edilizio.

Di conseguenza, lo stesso Ufficio, ritiene che sussistano fondati motivi di ritenere la disersione delle gare,

Ritiene, infine, che, dati i tempi ormai ristretti per addivenire nei primi del febbraio 1980 alla consegna dei lavori, non vi sia tempo sufficiente per tentare un primo esperimento e procedere poi ad esperimenti successive gare con possibilità di offerte in aumento.

Il Presidente, ricorda che ai sensi delle Leggi nn. 457 - 166 e 492 sono stati indetti dall'Ente n.2 appalti-concorso in BRINDISI e Provincia il cui termine di consegna dei progetti è stato fissato nel prossimo 28/1/1980.

Appare pertanto opportuno comunicare a tutte le imprese invitate, con la massima urgenza, i nuovi limiti di costo e la conseguente variazione dell'importo a base d'asta, seguendo le prescrizioni della circolare del C.E.R. n.13220 integralmente recepite dalla Regione.

Per quanto attiene alla pubblicazione degli avvisi d'asta, il combinato disposto del punto b) dell'art.7 della Legge n.14 e del punto d) dello art.5 della Legge n.584 assicurano la validità delle pubblicazioni effettuate dall'Ente.

Si fa rilevare al Consiglio che il programma di intervento relativo alla realizzazione di case parcheggio, finanziato in base alle Leggi nn. 166 e 492, venne, all'atto della relativa localizzazione da parte della Regione, totalmente parificato agli interventi finanziati con la Legge n.457 ai fini delle caratteristiche tecniche, dei termini di appalto nonchè dei limiti di costo. Si ritiene pertanto che l'aumento di ta

li limiti debba essere esteso anche al citato intervento e possa trovare copertura finanziaria a termini dell'Art.9 della Legge n.513.

Naturalmente analoga procedura di adeguamento dei costi dovrà essere seguita per tutti gli altri programmi di intervento della Legge n.457 progettati direttamente dall'Ente.

Dovranno essere pertanto impartite idonee disposizioni agli Uffici per l'adeguamento dei quadri economici secondo le direttive della citata circolare del C.E.R.

Il Consiglio è invitato, pertanto, a deliberare in merito.

IL CONSIGLIO

- Udata la relazione del Presidente;
- Considerato che la Giunta Regionale ha definito i nuovi limiti di costo per l'Edilizia sovvenzionata;
- Considerato che la stessa Regione ha recepito integralmente le direttive fornite dal C.E.R. con circolare n.13220 in applicazione del D.M. n.13052;
- Considerato che gli aumenti intervenuti su materiali e mano d'opera, negli ultimi mesi, sono tali da far ragionevolmente temere una possibile disersione dalle gare;
- Considerato che l'Istituto ha già predisposto il programma di intervento relativi ai finanziamenti ottenuti in base alla Legge n.457, fissandone la consistenza edilizia;
- Sentito il parere del Coordinatore Generale;

AD UNANIMITA' DI VOTI, espressi palesemente,

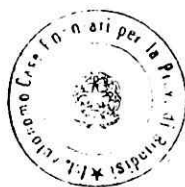
D E L I B E R A

- DI ADEGUARE il costo di costruzione degli alloggi da realizzare ai sensi della Legge n.457 ai nuovi limiti fissati dalla Giunta regionale con delibera del 3 Dicembre 1979 ferma restando la consistenza edilizia dei programmi relativi;
- DI APPLICARE le direttive impartite con circolare C.E.R. n.13220, totalmente recepite dalla regione, utilizzando provvisoriamente le somme accantonate per imprevisti e revisione prezzi e facendo riferimento, per la spesa superiore a tale accantonamento, all'art.15 della Legge 3/1/1978, n.1;
- DI COMUNICARE urgentemente a tutte le Imprese invitate ai 2 appalti concorso già indetti in BRINDISI e PROVINCIA i nuovi limiti di costo, ferma restando la consistenza del programma da realizzare;
- DI APPLICARE i nuovi limiti di costo anche all'intervento per la realizzazione di Case Parcheggio in BRINDISI, finanziato in base alla Legge n.166, in quanto parificato totalmente dalla Regione, ai fini tecnici ed economici, agli interventi finanziati con la Legge n. 457;
- DI IMPARTIRE, disposizioni agli Uffici per l'adeguamento dei quadri economici degli interventi finanziati ai sensi delle Leggi 457 e 166 in

1./.

conformità delle direttive impartite con circolare C.E .R. n. 13220
del 24 novembre 1979. =

Per copia conforme



Brindisi, 4 GEN. 1980

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)